

ATTO DD 256/A2009B/2021**DEL 15/10/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2000B - CULTURA E COMMERCIO****A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori**

OGGETTO: D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. L.R. n. 21/97, art. 4 e L.R. n.1/09, art. 7 - D.C.R. n. 119-1257 del 20/01/21: "Ratifica della D.G.R. 30/12/2020, n. 2-2737 (Indirizzi per utilizzo risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi art. 22 del Decreto Legge 30/11/2020, n. 157 'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione delle Misure 7, 8 e 10 - Bonus Montagna. Impegno delegato di spesa di euro 90.931,87 (IVA inclusa), a titolo di oneri di gestione sul capitolo 110886 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021-2022 e conseguenti registrazioni contabili. CUP J11B21007010001.

Premesso che:

- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;
- ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto Legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, da ultimo sospese con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" è stato previsto il graduale ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano sia l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive.

Dato atto che:

- in tale contesto con la Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da COVID-19" è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

- con l'articolo 14 della Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID-19", pubblicata sul B.U. 29 maggio, 5° suppl. al n. 22, è stato introdotto l'articolo 4 bis "Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto" nella L.R. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di altre imprese attive individuate tramite i codici ATECO (Classificazione 2007);

- conseguentemente con D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 "L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte -Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A." sono state individuate:

- le modalità di erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto previsto agli articoli 3 e 4 della Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da COVID-19", per il sostegno della ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19;
- le risorse a favore di Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di "in-house providing" strumentale ai sensi della L.R. n. 17/2007, in attuazione delle previsioni contenute agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 12/2020.

Preso atto che:

- il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 22 prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 20.568.026,32;

- il Decreto suddetto prevede che le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020;

- il Decreto stesso prevede inoltre che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-19 possono essere deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta.

Dato atto, inoltre, che:

- con D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 si è provveduto all'iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

- con D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 "Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30

novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19" Missione 1.4 Programma 1401 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

- stante l'urgenza, con D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020 la Giunta regionale con i poteri previsti ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, ratificata dal Consiglio con D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, ha provveduto ad individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

- con la medesima D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, è stato stabilito di individuare, sentita la Commissione Consiliare competente, le quote di riparto tra i beneficiari all'interno dei codici ATECO specifici all'interno delle macro categorie, che danno diritto al finanziamento e i criteri per l'erogazione delle risorse;

- con il medesimo provvedimento deliberativo è stato disposto, in continuità con la gestione dei Bonus una tantum, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;

- le risorse complessive pari ad Euro 20.568.026,32 sono state già impegnate e trasferite a Finpiemonte S.p.A. in attuazione alla D.D. n. 269 del 30/12/2020.

Preso atto:

- che le restrizioni allo svolgimento delle attività economiche e le limitazioni degli spostamenti hanno aggravato ulteriormente le già forti difficoltà del comparto delle attività economiche;

- che con la D.G.R. n. 24 - 2949 del 5 marzo 2021 si è provveduto a sostenere in prima istanza:

Misura 1: soggetti gestori di impianti di risalita operativi per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. che garantiscono la riapertura, nel rispetto dei tempi necessari per la preparazione, se consentita e ove possibile, di almeno un impianto a fune per le micro stazioni e due impianti a fune per ogni singola stazione del comprensorio sciistico per le grandi stazioni, codici ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01;

Misura 2: club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) Comitato Alpi Occidentali per contribuire al pagamento delle piste da allenamento sostenute dai club; il contributo una tantum a fondo perduto pari ad Euro 300.000,00 verrà erogato alla FISI e ripartito da detta Federazione tra i propri associati.

Misura 3: maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale Maestri di Sci, per un importo complessivo massimo di Euro 2.600.000,00.

Misura 4: agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codici ATECO 79, 79.1, 79.11, 79.11.0, 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19 aventi sede legale in Piemonte e attive al momento di entrata in vigore della D.G.R. N. 2-2737 del 30/12/2020, contributo una tantum a fondo perduto pari a Euro 1.500,00, per un importo complessivo massimo di Euro 1.800.000,00.

- che con la D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 si è disposto di sostenere in seconda istanza:

Misura 5 attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere così come disciplinate dalle leggi regionali e dai regolamenti di settore esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale e in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1. del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 646.026,30 da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

Misura 6: ristoranti e attività di ristorazione mobile, codice ATECO: 56 e in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 , comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, per un importo massimo complessivo pari a Euro 500.000,00 da assegnarsi a ciascun beneficiario in modo proporzionale;

Misura 7: noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21, 77.21.0, 77.21.09 per un importo massimo pari a Euro 90.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

Misura 8: esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.7, 47.71, 47.71.1, 47.71.10 per un importo massimo pari a Euro 1.200.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

Misura 9: attività delle guide alpine e naturalistiche codice ATECO: 93.19.92 per un importo massimo pari a Euro 250.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 1.000,00;

Misura 10: altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29, 93.29.1, 93.29.10 per un importo massimo pari a Euro 1.800.000,00 da assegnarsi secondo i seguenti criteri in base alla capienza del locale dichiarata sulla propria licenza in data 1/03/2020:

- 0 – 99 persone per un contributo una tantum pari a Euro 2.500,00
- 100 – 199 persone per un contributo una tantum pari a Euro 5.500,00
- 200 – 699 persone per un contributo una tantum pari a Euro 7.500,00
- oltre le 700 persone per un contributo una tantum pari a Euro 9.500,00;

Misura 11: altre attività di trasporto terrestri passeggeri nca, codice ATECO: 49.32, 49.32.1, 49.32.10, 49.32.2, 49.32.20 per un importo massimo pari a Euro 2.300.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 500,000;

Misura 12: esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali soggetti a chiusura durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 per un importo massimo pari a Euro 1.000.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00.

In considerazione, inoltre, dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 ed allo scopo di sostenere la ripresa del traffico aereo, strategico per favorire il ritorno dei turisti nella regione, ad avvenuta definizione dei ristori previsti dallo Stato a favore dei gestori aeroportuali ai sensi dell' art. 1, commi 715 e 716 della Legge 30/12/2020, n. 178 e dell'art. 73 del D.L. 25/05/2021 n. 73, con la succitata D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 si sono destinate le eccedenze delle risorse economiche complessive di Euro 20.056.026,32 di cui alla D.C.R. n. 119-1257 del /01/2021 che non sono ancora state utilizzate, pari ad Euro 2.782.000, sentita la Commissione consiliare competente che si è espressa favorevolmente in data 29 luglio 2021, alla seguente ulteriore categoria:

Misura 13: sostegno dei danni subiti dai gestori aeroportuali nell'affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID - 19 operanti in Piemonte e in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, da assegnarsi a ciascuna impresa senza sovracompenzazioni con i ristori dello Stato, subordinato alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato e con criteri che verranno stabiliti con un successivo provvedimento deliberativo, per un importo massimo complessivo pari a Euro 2.782.000,00.

Le risorse per l'attuazione della D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 sono state oggetto di determinazione dirigenziale n. 269/A21000/2020 del 30/12/2020 di trasferimento a Finpiemonte.

Dato atto che le agevolazioni relative alle Misure da 5 a 12 rientrano nel Temporary Framework regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 – Italy – COVID-19 “Regime Quadro” e prorogata con la Comunicazione

C(2020)7127 final fino al 31/06/2021 e nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, quinta modifica del Quadro Temporaneo al 31/12/2021 e che la Misura 13 è subordinata alla verifica della compatibilità del provvedimento di concessione con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato.

Dato atto, inoltre che, la Misura complessiva istituita in attuazione del citato art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 *'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'*, è stata inserita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con Codice CAR n. 17583 per un importo pari a Euro 20.568.026,32 ai sensi del Regolamento 31/05/2017, n. 115.

Dato atto che la tipologia dei beneficiari individuati dalla D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 riguarda categorie economiche a cui non sono applicabili gli ulteriori criteri indicati con la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, relativi ad altimetria, densità di popolazione e imprenditoriale, distanza dagli impianti di risalita.

Dato atto che la succitata D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 ha demandato alle Direzioni regionali competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione e l'avvio delle varie Misure, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Considerato che è stato previsto, tramite pubblicazione di apertura dei termini sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'avvio delle Misure 7, 8 e 10 in data 14/10/2021 con chiusura delle stesse il 26/10/2021.

Dato atto che la succitata D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, in attuazione a quanto già disposto con D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020, ha, altresì, stabilito che anche la gestione delle misure da 5 a 12 venga affidata a Finpiemonte S.p.A. con costo stimato nel limite massimo di Euro 600.000,00 (o.f.i.), tramite le risorse delegate dalla Direzione della Giunta Regionale sul capitolo 110886 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sulle annualità 2021-2022, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020.

Preso atto che:

- a Finpiemonte S.p.A. è stata affidata la gestione dei Bonus una tantum, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020, per l'erogazione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;

- con nota PEC prot. n. 4079/A2108A dell'8/10/2021, integrata con la mail dell'11/10/2021, è stata richiesta l'offerta di servizio relativa alla gestione delle Misure dalla 5 alla 12;

- con nota PEC prot. n. 4065/A2000B del 13/10/2021, agli atti del Settore Commercio e terziario - Tutela dei Consumatori, Finpiemonte S.p.A. ha fornito l'offerta di servizio per le attività riguardanti l'erogazione del Bonus Montagna di cui alla D.G.R. n. 8-2510 del 9/12/2020 e alla D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021 da svolgere sino al 31/12/2022, con valorizzazione dei costi secondo i parametri previsti dalle succitate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018;

- veniva verificata dagli uffici la congruità dell'offerta e il rispetto dei parametri stabiliti;

- tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'intervento in oggetto, veniva assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP J11B21007010001);

vista la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello

Schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello “Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007” con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);

vista la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.P.A.;

vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

sussistono le condizioni per:

1) approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l’offerta di servizio di cui alla nota PEC prot. n. 4065/A2000B del 13/10/2021 inviata da Finpiemonte S.p.A. inerente l'erogazione del Bonus Montagna di cui alla D.G.R. n. 8-2510 del 9/12/2020 e alla D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021, come di seguito riportato:

Misura 7 (noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero):

- importo complessivo per il periodo 2021-2022 di euro 8.988,46 (IVA esclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:
- anno 2021: € 8.200,46 (IVA esclusa);
- anno 2022: € 788,00 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 è pari a € 10.965,92;

Misura 8 (esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento):

- importo complessivo per il periodo 2021-2022 di euro 33.153,80 (IVA esclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:
- anno 2021: € 32.365,80 (IVA esclusa);
- anno 2022: € 788,00 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 è pari a € 40.447,63;

Misura 10 (altre attività ricreative di divertimento):

- importo complessivo per il periodo 2021-2022 di euro 32.392,06 (IVA esclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:
- anno 2021: € 31.604,06 (IVA esclusa);
- anno 2022: € 788,00 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 è pari a € 39.518,32;

le spese complessive per la gestione delle Misure 7, 8 e 10 assommano:

- per l'annualità 2021 ad euro 72.170,32 oltre IVA, per complessivi Euro 88.047,79;
- per l'annualità 2022 ad euro 2.364,00 oltre IVA, per complessivi Euro 2.884,08;

2) affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (Rep. n. 164/2021) e della D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021, a Finpiemonte S.p.A. l'erogazione del Bonus Montagna di cui alla D.G.R. n. 8-2510 del 9/12/2020 e alla D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021.

3) approvare lo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4) impegnare, a copertura delle spese di gestione derivanti dal citato affidamento, la somma complessiva di euro 90.931,87 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 110886 tramite le risorse delegate dalla Direzione della Giunta Regionale (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) "Compensi per l'attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per servizi affidati dalle Direzioni regionali":

- anno 2021: euro 72.170,32 oltre IVA, per complessivi Euro 88.047,79
- anno 2022: euro 2.364,00 oltre IVA, per complessivi Euro 2.884,08;

5) ribadire che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 90.931,87 risulta così suddivisa:

euro 74.534,32 quale imponibile da versare al beneficiario;
euro 16.397,55 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

6) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato altresì atto che è stata verificata la pertinenza del capitolo di spesa 110886 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) "Compensi per l'attività svolta da Finpiemonte S.p.A. per servizi affidati dalle Direzioni regionali", a cui sono riconducibili le spese finanziate con il presente provvedimento;

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74", recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 22;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico;
- il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, Regioni Marche, Lombardia e Piemonte";
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

- la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.";
- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- la D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 di iscrizione a bilancio della somma di Euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;
- la D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 che assegna la somma di Euro 20.568.026,32 sul capitolo di spesa 168754 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;
- la D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 "Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157";
- la L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";

- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
- la nota del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate prot. n. 32911/A1005D del 27/07/2021 con la quale è stata comunicata la creazione di idoneo capitolo di pagamento per i compensi a Finpiemonte S.p.A. da utilizzarsi in luogo del capitolo 172992, precedentemente indicato per le finalità di cui alla D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021;
- la nota prot. n. 1149 del 14/10/2021 dell'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio con cui è stata attribuita al Responsabile del Settore Commercio e terziario - Tutela dei Consumatori la competenza relativa alla Misura 10 (altre attività ricreative di divertimento)

DETERMINA

a) di approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte con nota PEC prot. n. 4065/A2000B del 13/10/2021 inerente l'erogazione del Bonus Montagna di cui alla D.G.R. n. 8-2510 del 9/12/2020 e alla D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021;

b) di affidare in house providing a Finpiemonte S.p.A. il servizio relativo alla gestione delle attività di erogazione del bonus montagna di cui alla D.G.R. n. 8-2510 del 9/12/2020 e alla D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021;

c) di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione relativa all'erogazione del Bonus Montagna di cui alla D.G.R. n. 8-2510 del 9/12/2020 e alla D.G.R. n. 53-3664 del 30/07/2021, con l'Appendice relativa alla "Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679";

d) di impegnare, a copertura delle spese di cui al sopracitato contratto, la somma complessiva di euro 90.931,87 a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, secondo la ripartizione tra gli esercizi finanziari di seguito elencata, a valere sul capitolo 110886 tramite le risorse delegate dalla Direzione della Giunta Regionale (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato):

- anno 2021: euro 72.170,32 oltre IVA, per complessivi Euro 88.047,79
- anno 2022: euro 2.364,00 oltre IVA, per complessivi Euro 2.884,08

e) di dare atto che ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 90.931,87 risulta così suddivisa:

- euro 74.534,32 quale imponibile da versare al beneficiario;
- euro 16.397,55 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972; ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

La liquidazione avverrà secondo le modalità definite nel contratto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

f) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte

nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

g) di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel Dott. Claudio Marocco, Responsabile del Settore Commercio e terziario - Tutela dei consumatori della Direzione Cultura e Commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli artt. n. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente":

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: 74.534,32 (oltre IVA 22%) per un importo complessivo di euro 90.931,87 (IVA inclusa)

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marocco

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A".

Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei
consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

		Rep.-n.
	REGIONE PIEMONTE	
	SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 2 COMMA 4 L.R. n. 17/2007	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.	
	DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI L’EROGAZIONE DEL BONUS	
	MONTAGNA DI CUI ALLA DGR 8-2510 DEL 9 DICEMBRE 2020 E	
	ALLA DGR 53-3664 DEL 30 LUGLIO 2021	
	Tra:	
	REGIONE PIEMONTE – Direzione Cultura e Commercio, Settore	
	Commercio e terziario - Tutela dei consumatori, in persona del dott	
	_____, nato a il _____, domiciliato per	
	l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Via Pisano n. 6, C.F. n.	
	80087670016 (nel seguito Regione)	
	e	
	FINPIEMONTE S.p.A. , con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,	
	capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di	
	iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del	
	Dirigente Delegato pro tempore dott._____, nato a _____	
	il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede	
	sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio	
	_____, e giusta autorizzazione dei Consiglio di	
	Amministrazione del _____ (nel seguito Finpiemonte)	
	nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,	
	PREMESSO CHE	
	a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione	

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con D.G.R. n. 8-2510 del 9 dicembre 2020 è stata iscritta in bilancio la somma di Euro 20.568.026,32 in forza dell'art. 22 del Decreto Legge 157 del 30 novembre 2020 *“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 (pari, per la Regione Piemonte, ad Euro 20.568.026,32); il Decreto suddetto prevede inoltre che le risorse conseguentemente liberate siano destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Prevede, infine, che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-19 possano essere deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta;

f. con D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di Euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 *“Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19”* Missione 1.4, Programma 1401, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

g. con D.G.R. n. 2 - 2737 del 30/12/2020, ratificata dal Consiglio con D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, la Giunta regionale, con i poteri previsti ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, ha provveduto ad individuare le categorie dei beneficiari del cd. BONUS MONTAGNA, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;

h. con il medesimo provvedimento deliberativo ha quindi disposto, in continuità con la gestione dei Bonus una tantum, emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalla L.R. n. 12/2020 e dalla L.R. n. 13/2020, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;

i. conseguentemente, le risorse complessive pari ad Euro 20.568.026,32 sono state impegnate e saranno trasferite a Finpiemonte in attuazione della D.D. n. 269 del 30/12/2020;

j. con D.G.R. n. 24-2949 del 5/3/2021 (sottoposta al preventivo parere della Commissione consiliare competente in data 22/2/2021) la Giunta Regionale ha deliberato di approvare - nell'ambito delle disposizioni previste nella D.G.R. n. 2-2737 del 30/12/2020 e all'interno delle categorie di beneficiari già individuate con il medesimo provvedimento - le modalità di riparto e i relativi criteri per l'assegnazione dei contributi del cd. BONUS MONTAGNA tra determinate categorie di beneficiari;

k. con deliberazione n. 53-3664 del 30/7/2021 la Giunta regionale ha approvato nell'ambito delle disposizioni previste nella D.G.R. n. 2 – 2737 del 30/12/2020, come ratificata dalla D.C.R. n. 119-1257 del 20 gennaio 2021 e all'interno delle categorie di beneficiari già individuate con il medesimo provvedimento i criteri di riparto e le quote per la concessione del contributo una tantum a fondo perduto alle ulteriori categorie economiche che si ritengono maggiormente colpite e danneggiate dall'emergenza sanitaria, e tra queste le seguenti di competenza del settore Commercio e terziario - Tutela dei Consumatori della Direzione Cultura e Commercio:

- **Misura 7:** noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21, 77.21.0, 77.21.09 per un importo massimo pari a Euro 90.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

- **Misura 8:** esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.7, 47.71, 47.71.1, 47.71.10 per un importo massimo pari a Euro 1.200.000,00, mediante un contributo una tantum pari a Euro 2.000,00;

- **Misura 10:** altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29, 93.29.1, 93.29.10 per un importo massimo pari a Euro 1.800.000,00 da assegnarsi secondo i seguenti criteri in base alla capienza del locale dichiarata sulla propria licenza in data 1/03/2020:

- 0 – 99 persone per un contributo una tantum pari a Euro 2.500,00
- 100 – 199 persone per un contributo una tantum pari a Euro 5.500,00
- 200 – 699 persone per un contributo una tantum pari a Euro 7.500,00
- oltre le 700 persone per un contributo una tantum pari a Euro 9.500,00;

l. con determinazione dirigenziale n. _____ del ____ ____ è stato approvato l'affidamento a Finpiemonte Spa della gestione del cd. BONUS MONTAGNA, Misure 7, 8 e 10, di cui alla lettera precedente.

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte alla gestione delle Misure 7, 8 e 10, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione delle Misure 7, 8 e 10, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 53-3664 del 30/7/2021, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

2. In particolare, le misure d'aiuto, prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di ristoro alle attività del comparto commercio e attività ricreative di divertimento colpite dalle chiusure stabilite per l'emergenza Covid 19.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte, per l'attivazione delle Misure 7, 8 e 10 le seguenti attività:

- a. supporto nell'impostazione del flusso operativo attraverso il quale viene definito l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;
- b. ricezione istanze e registrazioni anagrafiche;
- c. per la Misura 10 controlli propedeutici all'erogazione dei contributi sul 100% delle istanze ricevute, finalizzati alla verifica delle condizioni di ricevibilità del contributo. Le condizioni di ricevibilità sono quelle indicate nella D.G.R. n. 53-3664 del 30/7/2021 e riguardano la capienza del locale dichiarata sulla propria licenza;
- d. gestione degli eventuali contraddittori conseguenti all'esclusione delle

	istanze prive dei requisiti di ricevibilità;	
	e. erogazione dei contributi, registrazione aiuti erogati sul Registro Nazionale degli Aiuti e comunicazione concessione;	
	f. servizio di assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;	
	g. evasione richieste effettuate dall'affidante (comunicazione periodica alla Direzione regionale degli importi erogati ai singoli beneficiari) e dalle autorità pubbliche;	
	h. attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;	
	i. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro;	
	j. sviluppo del sistema informativo necessario per l'erogazione dei contributi (sviluppo piattaforma Csi)	
	Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza	
	2. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basano le misure oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.	
	3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.	
	Art. 4 – Fondo - Risorse	

1. La Regione, in applicazione di quanto previsto da D.D. n. 269 del 30/12/2020 trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare per euro 20.568.026,32.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti con determinazione dirigenziale n. 269 del 30 dicembre 2020 e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2022, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'Avviso pubblico e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Cultura e Commercio (a mezzo PEC prot. n. 4065/A2000B del 13/10/2021,), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in:

Misura 7 (noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero):

- importo complessivo per il periodo 2021-2022 di euro 8.988,46 (IVA esclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:
- anno 2021: € 8.200,46 (IVA esclusa);
- anno 2022: € 788,00 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 è pari a € 10.965,92;

Misura 8 (esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento):

- importo complessivo per il periodo 2021-2022 di euro 33.153,80 (IVA esclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:
- anno 2021: € 32.365,80 (IVA esclusa);
- anno 2022: € 788,00 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 è pari a € 40.447,63;

Misura 10 (altre attività ricreative di divertimento):

- importo complessivo per il periodo 2021-2022 di euro 32.392,06 (IVA esclusa), articolato nelle diverse annualità come segue:

- anno 2021: € 31.604,06 (IVA esclusa);

- anno 2022: € 788,00 (IVA esclusa);

l'importo complessivo IVA inclusa a carico del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021 e 2022 è pari a € 39.518,32.

Le spese complessive per la gestione delle Misure 7, 8 e 10 assommano:

- per l'annualità 2021 ad euro 72.170,32 oltre IVA, per complessivi Euro 88.047,79;

- per l'annualità 2022 ad euro 2.364,00 oltre IVA, per complessivi Euro 2.884,08.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 110886 del Bilancio regionale 2021-2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all’articolo 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore

affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in

cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di

legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione

Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A, il Dirigente Delegato:

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività riguardanti l'erogazione del bonus montagna di cui alla D.G.R. n. 8-2510 del 9 dicembre 2020 e alla D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e alla D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori della Direzione Cultura e Commercio della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,

la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,

la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona

fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,

psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti

dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli

interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi

dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi

contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e

trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile

	con le finalità iniziali;	
	c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità	
	per le quali sono trattati;	
	d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli	
	per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle	
	finalità per le quali sono trattati;	
	e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati	
	per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per	
	le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei	
	dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e	
	organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla	
	perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.	
	3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI	
	I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il	
	Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:	
	- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale	
	aggiornamento.	
	I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione	
	e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.	
	Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di	
	adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi	
	contenute.	
	4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI	
	Tipo di dati personali	
	I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto	

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso pubblico e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Sistema di ricezione delle domande (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.)

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente. | |

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce

autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali

ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili,

egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per

esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a

trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e

che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti

giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva

analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi

obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati

personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la

responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei

dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e

tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o

sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza

di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela

dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche

previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del

trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali

modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 256/A2009B/2021 DEL 15/10/2021**

Impegno N°: 2021/11870

Descrizione: D.G.R. N. 54-2609 DEL 18/12/2020 "AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE S.P.A".
L.R. N. 21/97, ART. 4 E L.R. N.1/09, ART. 7 - D.C.R. N. 119-1257 DEL 20/01/21: "RATIFICA DELLA
D.G.R 30/12/2020, N. 2-2737 (INDIRIZZI PER UTILIZZO RISORSE TRASFERITE ALLA REGIONE
PIEMONTE AI SENSI ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 30/11/2020, N. 157 'ULTERIORI MISURE
URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19'. ANNUALITÀ 2021
Importo (€): 88.047,79

Cap.: 110886 / 2021 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA FINPIEMONTE SPA PER SERVIZI
AFFIDATI DALLE DIREZIONI REGIONALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J11B21007010001

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 256/A2009B/2021 DEL 15/10/2021**

Impegno N°: 2022/1668

Descrizione: D.G.R. N. 54-2609 DEL 18/12/2020 "AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE S.P.A".
L.R. N. 21/97, ART. 4 E L.R. N.1/09, ART. 7 - D.C.R. N. 119-1257 DEL 20/01/21: "RATIFICA DELLA
D.G.R 30/12/2020, N. 2-2737 (INDIRIZZI PER UTILIZZO RISORSE TRASFERITE ALLA REGIONE
PIEMONTE AI SENSI ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 30/11/2020, N. 157 'ULTERIORI MISURE
URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19'. ANNUALITÀ 2022

Importo (€): 2.884,08

Cap.: 110886 / 2022 - COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA FINPIEMONTE SPA PER SERVIZI
AFFIDATI DALLE DIREZIONI REGIONALI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J11B21007010001

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022